

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Filiale di Padova

Anno XXX

BARI, 23 GIUGNO 1999

N. 66

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Regione Puglia - Via Capruzzi, 212 - Bari - Tel. 0805402259-0805402264-0805402099 - Fax 0805402262.

Abbonamenti presso la **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari c.c.p. n. 18785709**

Prezzo di vendita L. 2.600 la copia. Abbonamento annuo L. 260.000. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15º giorno di ogni mese avranno validità dal 1º giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15º giorno e comunque entro il 30º giorno di ogni mese avranno validità dal 15º giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Via Capruzzi, 212 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da L. 20.000, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di L. 300.000 oltre IVA al 20% per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di L. 22.000 oltre IVA per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a **Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari**.

Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA LATERZA & LAVIOSA - VIA CRISANZIO, 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI, 30 - LECCE.

### SOMMARIO

#### PARTE SECONDA

##### *Atti e comunicazioni degli enti locali*

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Bari)  
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel  
B.U. n. 162 suppl. del 1-9-1992.**

Pag. 3866

COMUNE DI LUCERA (Foggia)  
**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel  
B.U. n. 140 del 20-7-1992.**

Pag. 3866

## PARTE SECONDA

*Atti e comunicazioni degli enti locali*

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Bari)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 162 suppl. del 1-9-1992.****TITOLO II  
Ordinamento Istituzionale****Capo II  
Consiglio Comunale****Art.23  
Gruppi Consiliari**

I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, salvo diversa comunicazione dei singoli. La rappresentanza e le prerogative proprie del gruppo consiliare sono attribuite al consigliere unico eletto nella lista. Un qualsiasi altro consigliere che nel corso del proprio mandato ritenga di uscire dal gruppo di appartenenza, se non aderisce ad un altro gruppo già presente in Consiglio Comunale, confluisce nel gruppo misto. Al gruppo misto sono attribuite le prerogative proprie del gruppo consiliare quando è costituito da almeno due consiglieri. Ciascun gruppo elegge nel proprio seno il capogruppo e ne comunica al Presidente il nome entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo.

La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente che concorre a definire la programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.

Il Regolamento definisce le norme per il funzionamento della conferenza dei capigruppo ed i rapporti con il Presidente del Consiglio Comunale che la presiede;

Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa il Sindaco.

**TITOLO VI  
Partecipazione, accesso e informazioni****CAPO II  
Iniziativa popolari****Art. 82  
Istanze, petizioni e proposte**

Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze,

petizioni e proposte agli organi istituzionali del Comune con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina, nonchè proporre provvedimenti nuovi o di revoca dei precedenti.

Il Sindaco provvede ad iscrivere le petizioni e proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale competente entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo comunale.

Nello stesso termine verrà data risposta alle istanze.

Le istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da uno o più cittadini.

Agli effetti del precedente comma, si intende:

a) per istanza, la domanda con cui i cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;

b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati rappresentano agli organi istituzionali del Comune una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiedono contestualmente soddisfacimento;

c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui i cittadini singoli o associati chiedono agli organi istituzionali del Comune di adottare uno specifico provvedimento, ovvero di revocarne uno già in essere.

L'autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma del regolamento sul referendum di cui al successivo articolo.

In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate.

COMUNE DI LUCERA (Foggia)

**Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 140 del 20-7-1992.**

Deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 23-03-1999 avente ad oggetto: Integrazione Statuto Comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'introduzione fatta dal Presidente;

Uditi gli interventi dei consiglieri in sede di discussione, come sopra sinteticamente riportati;

Visto l'art.4, comma 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che così recita: *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”*;

Vista la proposta di introduzione nell'ordinamento del Comune di Lucera di due Vice Presidenti e dell'istituto della revoca del Presidente e dei Vice Pre-

sidenti, come integrata in questa sede con la previsione del voto limitato ad un solo nominativo;

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 67 del 10-10-1991 e successiva delibera di chiarimenti n. 85 del 19-12-1991, vista dal Co.Re.Co. di Foggia nella seduta del 7-2-1992 - decisione n. 1790, verbale n. 25, prot. n. 1197;

Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione perché soddisfa ad esigenze manifestatesi nel recente passato, conseguenti a problemi sorti proprio per la carenza di disposizioni del tipo di quelle qui approvande;

Visto l'esito della votazione proclamato dal Presidente: *Unanimità favorevole all'approvazione;*

Visti i seguenti pareri espressi ex art. 53 legge 142/1990:

a) PARERE TECNICO:

*“Visto l'art. 4, comma 3 della legge n. 142/1990 e l'art. 77 dello Statuto e, tenuto conto che non risulta adottato il regolamento ivi previsto, né risultano organismi di partecipazione, si esprime parere favorevole”;*

b) PARERE CONTABILE:

*“Non vi sono riflessi economici, parere favorevole”;*

**DELIBERA**

Di integrare lo Statuto del Comune di Lucera con l'introduzione dei seguenti artt. 15bis e 15ter:

**Art. 15 bis.  
(Vice Presidenti)**

Con le stesse modalità del Presidente sono nominati due Vice-Presidenti, con votazione unica limitata ad un solo nominativo.

I Vice-Presidenti coadiuvano e sostituiscono il Presidente in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Per la sostituzione si osserva il criterio dell'anzianità, determinata dai voti riportati nella nomina e, a parità di voti, dall'età.

**Art. 15 ter.**

**(Revoca del Presidente e/o dei Vice-Presidenti)**

Il Presidente e i Vice-Presidenti, insieme o singolarmente, possono essere revocati su proposta motivata di 1/3 dei consiglieri assegnati, ivi compreso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore, quando violano norme di legge, statutarie o regolamentari o, comunque, quando provocano disfunzioni pregiudizievoli all'attività del Consiglio Comunale.

La revoca è disposta col voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, della maggioranza dei consiglieri assegnati ed ha effetto immediato.

Di disporre i successivi adempimenti procedurali previsti dalla legge.

Il Presidente  
f.to Massenzio Pietro

Il Consigliere Anziano  
f.to Forte Vincenzo

Il Segretario Generale  
f.to Morlacco Vincenzo









